REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

PREMESSA

L'Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta una delle trasformazioni più significative del contesto contemporaneo, con ricadute rilevanti nei processi educativi, formativi, organizzativi e amministrativi.

Nel contesto scolastico, tali tecnologie possono offrire opportunità significative per il supporto alla didattica, la personalizzazione degli apprendimenti, la produzione di materiali educativi, il potenziamento delle competenze digitali e il miglioramento di alcuni processi organizzativi e documentali.

L'impiego dell'Intelligenza Artificiale richiede tuttavia un utilizzo consapevole, responsabile e conforme ai principi di legalità, trasparenza, tutela dei diritti fondamentali, protezione dei dati personali, sicurezza informatica ed equità educativa.

La scuola riconosce il valore delle tecnologie innovative come strumenti di supporto all'attività educativa e organizzativa, ribadendo al contempo la centralità della persona, della relazione educativa, della responsabilità professionale del personale scolastico e della supervisione umana nei processi decisionali.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie, per quanto di rispettiva competenza, al fine di promuoverne un uso etico, consapevole e coerente con le finalità istituzionali della scuola.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è adottato in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), il Regolamento d'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTE le Linee guida ministeriali in materia di educazione digitale, cittadinanza digitale e innovazione didattica;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 e, in particolare, l'articolo 4, che impone ai fornitori e ai soggetti utilizzatori ("deployer") di sistemi di intelligenza artificiale di adottare misure idonee a garantire un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e di chiunque operi per loro conto, tenendo conto delle competenze, della formazione e del contesto di

utilizzo dei sistemi, nonché dei soggetti potenzialmente coinvolti. Per "deployer" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese autorità pubbliche e organismi, che utilizzi un sistema di IA sotto la propria responsabilità, salvo il caso di uso personale non professionale. L'utilizzo dei sistemi può produrre effetti anche su soggetti diversi dal *deployer.*

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un impiego coerente con le finalità educative, organizzative e istituzionali;

ADOTTA il presente Regolamento.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.

2. Gli obiettivi del regolamento sono:

- Garantire la tutela della privacy e la sicurezza dei dati personali.
- Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica al fine di promuoverne l'utilizzo consapevole dal punto di vista tecnologico e didattico.
- Promuovere la formazione del personale docente e ATA e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
- Informare la comunità scolastica riguardo ai rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.

2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (machine learning), i modelli linguistici (Large Language Models, LLM) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.

3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA nell'ambito delle attività istituzionali o professionali di competenza della scuola.

4. Il regolamento è vincolante per tutto il personale docente e non docente nell'ambito delle attività istituzionali della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.

2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.

3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.

2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, elaborare materiali didattici e non deve sostituire la valutazione critica del docente.

3. E' vietato l'uso dell'IA per automatizzare le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.

4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy. È fatto divieto di inserire negli strumenti di IA dati personali o informazioni che consentano l'identificazione diretta o indiretta di studenti, famiglie o personale scolastico.

5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.

3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.

4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA e di una sua eventuale condivisione rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento. È responsabilità

del/la docente indicare quali strumenti vengono utilizzati nelle attività didattiche o di studio ed è responsabilità degli alunni collaborare con il/la docente rispettando le indicazioni.

5. È vietata la creazione, diffusione o utilizzo di contenuti sintetici manipolati (deepfake o contenuti analoghi) idonei a ledere la dignità, l'identità, la reputazione o la sicurezza di persone appartenenti alla comunità scolastica.

6. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.

2. La formazione deve includere:

- Uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.
- Etica e responsabilità nell'uso dell'IA.
- Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

3. E' auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.

2. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida e/o l'indicazione del docente.

2. E' vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.

Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.

2. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari e/o valutativi.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.

2. I genitori o esercenti la responsabilità genitoriale sono responsabili della vigilanza sull'uso degli strumenti di IA da parte dei minori al di fuori delle attività scolastiche e devono essere consapevoli sui rischi connessi all'uso improprio delle tecnologie.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali Europee (GDPR).

2. È vietato inserire in strumenti di intelligenza artificiale non autorizzati dall'istituzione scolastica dati personali, dati particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dati biometrici, informazioni riservate o qualsiasi informazione idonea a identificare direttamente o indirettamente studenti, famiglie o personale scolastico.

Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'introduzione di strumenti di IA comporta l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR), con particolare attenzione a:

• sicurezza informatica e cyber-risk;

• stress lavoro correlato;

• tutela dei minori e rischi da esposizione prolungata a contenuti generati da IA

Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento verrà aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa e tecnologica.

2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 15 – Entrata in vigore

Dopo approvazione in collegio/consiglio d'istituto - data